



COMUNE di
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
“BORGO INSIGNE” (Titolo Araldico)
Città Metropolitana di MILANO

AVVISO PUBBLICO

POLITICHE PER IL SOSTEGNO ABITATIVO
ACCESSO AI SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI – SAT
L.R. N° 16/2016 e DGR XI/6101 del 14/03/2022

Il Comune di San Colombano al Lambro mette a disposizione una quota di alloggi pubblici da utilizzare per Servizi Abitativi Transitori (SAT), da assegnare con un contratto di locazione per un periodo massimo di anni cinque anche dato dalla somma di contratti di periodi più brevi.

CHI PUÒ ACCEDERE AGLI INTERVENTI?

Possono fare domanda per i Servizi Abitativi Transitori (SAT) i cittadini residenti nel Comune di San Colombano al Lambro che possiedono i seguenti **requisiti per l'accesso ai Servizi Abitativi Pubblici SAP (L.R. n. 16/2016 e dal R.R. n. 4/2017)**:

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi pubblici comunque denominati;
- b) Residenza anagrafica nel Comune di San Colombano al Lambro alla data di presentazione della domanda;
- c) Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento (ISEE ordinario), non superiore ad € 16.000,00 e valori patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di seguito indicato:
 - a. Per nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è determinata nel valore di € 22.000,00;
 - b. Per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di € 16.000,00 + (euro 5.000,00 x il Parametro della Scala di Equivalenza [PSE]);
- d) Assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero.

Per i beni immobili situati in paesi non appartenenti all'Unione Europea si farà riferimento alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), indicanti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza.

- e) Assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali destinati a servizi abitativi pubblici per i quali, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l'annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione;
- f) Assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto;

- g) Assenza, anche secondo le risultanze della banca dati di cui all'art. 22, ca 3, della L.R. 16/2016, di eventi di occupazione abusiva di alloggio o unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni. Trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto
- h) Non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio pubblico precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione;
- i) Assenza di precedente assegnazione, in proprietà, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti territoriali o da altri Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

In base al nuovo quadro normativo, i SAT sono destinati a:

- a. contenere il disagio abitativo dei nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione (art 23 comma 13 l.r. 16/2016);
- b. ogni altra esigenza connessa alla gestione di situazioni di grave emergenza abitativa (art 23 comma 13 l.r. 16/2016);
- c. i nuclei familiari che abbiano stipulato contratti ai sensi dell'articolo 15 del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n.1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m), l.r. 1/2000)) e dell'articolo 34, comma 8, della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), relativi ad alloggi nei quali risiedono componenti del nucleo assegnatario originario (art 23 comma 13 l.r. 16/2016 e art 4, comma 3, lett e) del rr 4/2017);
- d. i nuclei familiari, in possesso dei requisiti economico-patrimoniali per l'accesso ai servizi abitativi pubblici, in situazione di fragilità accertata dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali del comune il cui spostamento sia necessario al fine di assicurare l'attuazione dei programmi di riqualificazione, nell'ambito di specifici protocolli per la sicurezza dei quartieri (art 23 comma 13 l.r. 16/2016).

Nella fattispecie di cui alla lett. a) possono rientrare, a mero titolo esemplificativo, i seguenti casi:

- a) nuclei familiari che debbono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
- b) nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio in cui abitavano nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda, a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
- c) nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio in cui abitavano nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda a causa di sua inagibilità dovuta ad evento calamitoso, dichiarata da organismo tecnicamente competente e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
- d) nuclei familiari che debbono forzatamente rilasciare l'alloggio di proprietà in cui abitano a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole;
- e) nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio di proprietà in cui abitavano, a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato, emesso nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda, per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiale purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole e che permangono in una situazione di precarietà abitativa.
- f) Nuclei familiari privi di alloggio che necessitano di urgente sistemazione abitativa.

La legge regionale stabilisce che i servizi abitativi transitori sono assegnati ai nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici stabiliti dalla legge medesima e dall'articolo 7 del regolamento regionale del 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici). Fa eccezione il caso in cui si tratta di nuclei familiari in situazione di fragilità, accertata dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali del comune, il cui spostamento sia necessario al fine di assicurare l'attuazione dei programmi di riqualificazione, nell'ambito di specifici protocolli per la sicurezza dei quartieri, in quanto sono richiesti solo i requisiti economico patrimoniali per l'accesso ai servizi abitativi pubblici.

Come PRESENTARE LA DOMANDA?

Il modulo della domanda è disponibile in allegato al presente avviso oppure ritirabile presso l'Ufficio Servizi Sociali.

La domanda, munita di marca da bollo di € 16,00 e corredata dalla documentazione richiesta dovrà essere consegnata all' Ufficio protocollo nei giorni e orari di apertura al pubblico: MARTEDI' - GIOVEDI' – SABATO dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Sarà possibile presentare le domande dalle ore 12.00 del 24 marzo 2026 al 7 aprile 2026

Le domande presentate saranno sottoposte alla valutazione della sussistenza delle condizioni per l'assegnazione del Servizio Abitativo da parte di un Nucleo di Valutazione Tecnico sulla base dei criteri definiti dallo stesso.